**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**INCENDIO-FURTO-DANNI ACCIDENTALI DEI VEICOLI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO**

### *Cremona Solidale*

Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona

Via Brescia 207 – 26100 CREMONA

P.IVA 01310740194

(di seguito denominata Assicurato)

la Spettabile

………………………………….

(Impresa Assicuratrice di seguito denominata Società)

**Periodo di assicurazione:** dalle ore 24.00 del 31.12.2021

alle ore 24.00 del 31.12.2024

Rateazione annuale: 31.12

# INDICE

INDICE 2

DEFINIZIONI 3

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO 4

1) EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA 4

2) SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 4

3) RISCHI ESCLUSI 5

4) IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI 5

5) ESTENSIONE TERRITORIALE 5

6) MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 6

7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI 6

8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI 6

9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI 6

10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 7

11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE 7

12) CONTEGGIO DEL PREMIO 7

13) DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO 7

14) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 7

15) COMPETENZA TERRITORIALE 8

16) IMPOSTE 8

17) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 8

18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 8

19) VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE 8

20) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA 8

21) CLAUSOLA BROKER 8

DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:

Per Contraente: Cremona Solidale Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona

Per Assicurato: il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione;

Per Società: la compagnia di assicurazione;

Per Assicurazione: il contratto di assicurazione:

Per Polizza: il documento che prova l’assicurazione;

Per Premio: la somma dovuta dalla contraente alla Società;

Per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;

Per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Per Veicolo: gli autoveicoli ed i motocicli.

# NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### 1) EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza ha durata di 3 anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza al 31.12.2024, con scadenze annuali poste al 31.12 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 90 giorni.

### 2) SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Compagnia Assicuratrice presta l’assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, compresi i motocicli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie di proprietà e/o in uso:

- al personale dipendente del Contraente durante le missioni e/o viaggi di servizio svolti per conto del’Ente semprechè i soggetti assicurati risultino autorizzati ai sensi delle disposizioni di Legge e/o regolamentari in vigore;

- agli Amministratori ed ai Direttori con rapporto di collaborazione professionale esterna, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi;

purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente,

in conseguenza di:

1. urto/collisione con qualsiasi veicolo, contro corpi mobili, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti, ; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano; Scoperto 10% del danno minimo € 100,00
2. perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati. Sono, inoltre, parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all’evento
3. incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
4. Eventi socio politici

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);

1. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, frane, smottamenti, valanghe, slavine, terremoti).

#### f) Rottura Cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Franchigia per sinistro € 100,00

#### g) Soccorso Stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.

#### h) Eventi diversi: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere

#### i) Caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie,

l) In caso di indennizzo risarcibile ai sensi di polizza, l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati con sé dalle persone assicurate fino ad un massimo di euro 2.500,00 per persona con scoperto

10% minimo € 100,00. La garanzia è limitata alla attività cui il veicolo è destinato ed è valida esclusivamente per enti di proprietà delle persone assicurate, quali: indumenti, capi di vestiario, attrezzature sportive varie, il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli e oggetti preziosi, apparecchi radio, fotografici, computer, documenti, valori e artigianato e oggetti di valore artistico. Limitatamente alla garanzia furto, il rimborso dei danni è subordinato al fatto che sul veicolo vettore risultano segni di effrazione. E’ necessario presentare denuncia all’autorità competente trasmettendone copia all’impresa.

### 3) RISCHI ESCLUSI

L’Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L’assicurazione non vale altresì peri i danni:

1. determinati od agevolati da dolo dell’assicurato;
2. avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
3. determinati da eruzioni vulcaniche;
4. avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
5. occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### 4) IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti equipollenti.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società.

### 5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla Convenzione della “carta verde”.

### 6) MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danno l’assicurato deve trasmettere al Broker oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza la denuncia del sinistro da cui risultino la data e l'ora dello stesso, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo.

### 7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

### 8) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.

Pertanto agli effetti dell’indennizzo, l’ammontare del danno, se parziale, è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

Il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;

- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del C.C.

**L’indennizzo non potrà superare l’importo di € 15.000,00 per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.**

### 9) NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente, dalla Società e dall'assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo dovuto.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l’esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

### 10) TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

II pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

### 11) OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE

L’Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società.

Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all’accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

### 12) CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio anticipato comprensivo di imposte viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- su un preventivo di numero **20.000** (ventimila) chilometri percorsi annualmente dal personale dipendente, dai collaboratori coordinati continuativi

### 13) DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24.00 del giorno indicato nel capitolato di gara.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base alle variazioni intervenute durante l’anno (in relazione al totale dei Km percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente) che dovranno essere comunicati dall’Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, per mezzo del broker incaricato, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata annuale.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai criteri esposti nel punto precedente.

La differenza attiva dovuta risultante dalla regolazione dovrà essere pagata nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento del relativo conto di regolazione da parte del Contraente o da parte dalla Compagnia per l’eventuale differenza negativa.

### 14) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società all’accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

* sinistri denunciati;
* sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
* sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
* sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### 15) COMPETENZA TERRITORIALE

Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

### 16) IMPOSTE

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

### 17) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

### 18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### 19) VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

### 20) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni (centottanta) al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**21) Clausola Broker**

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Inser spa, nella sua qualità di broker del Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente / Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato / Contraente.

La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 7% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante;

GLI ASSICURATORI IL CONTRAENTE

……………………. …………………….